

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3458 del 24/07/2020
Oggetto	Società REMIX SPA con sede legale in comune di Vignola (MO) ed impianto in comune di Ostellato (FE) - Modifica sostanziale dell'AUA DET-AMB-2018-1272 del 13/03/2018 con introduzione della matrice Rifiuti
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3571 del 24/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc 32754/19/GV

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Società **REMIX Spa** con sede legale nel Comune di Vignola (MO) - via Caselline n. 269 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), via Brunelleschi n. 8 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di produzione di atomizzato per industrie ceramiche, autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2018-1272 del 13/03/2018;

LA RESPONSABILE

Vista la domanda in data 7/11/2019, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al PG/2019/175782 del 14/11/2020 di ARPAE, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie prot. 30593 del 7/11/2019, dalla Società REMIX Spa, nella persona di Pierpaolo Santimone Nuzzi, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Vignola (MO) - via Caselline n. 269 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), via Brunelleschi n. 8, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di produzione di atomizzato per industrie ceramiche, autorizzata con A.U.A. DET-AMB-2018-1272 del 13/03/2018, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con introduzione della matrice ambientale *RIFIUTI*;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", e in particolare, l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Visti:

il D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

Viste altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi, nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1535 del 23/09/2019 "Rinnovo delle convenzioni tra Province, Arpae e Regione Emilia Romagna per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia ambientale ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. A) della L. 56/2014;

Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2018-1272 DEL 13/03/2018;

Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nell'introduzione della matrice *RIFIUTI*;

Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto sopra richiamato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

Vista la Determinazione n. 18192 del 9/10/2019 della Regione Emilia Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Sostenibilità Ambientale, di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), relativa al progetto di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, che ha escluso il progetto da ulteriore procedura di VIA;

Vista la richiesta di integrazioni di questo Servizio, PG/2019/188139 del 6/12/2019, inviata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'inoltro alla società, in merito ai sistemi di stoccaggio dei rifiuti, in particolare di quelli consistenti in sospensioni acquose/fanghi acquosi, al sistema di raccolta delle acque in relazione alle aree di stoccaggio dei rifiuti, ai limiti di Emissioni in atmosfera con riferimento a quelli previsti dall'allegato 1 sub allegato 2 del DM 5/02/1998, paragrafo 1, e chiarimenti circa il EER 101299 che si intende recuperare;

Visto il sollecito inviato da questo Servizio al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, PG/2020/30802 del 26/02/2020, per la presentazione, da parte della società, di quanto richiesto con la nota sopra riportata;

Vista la documentazione prodotta dalla società al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 28/05/2020 prot. SUAP 10967, trasmesso dal SUAP ad Arpae in data 9/06/2020, assunta al PG/2020/82826;

Dato atto che nelle integrazioni presentate la ditta specifica che il codice EER 101299 è riferito a “*scarti delle fasi lavorative pre cottura, esclusivamente riferibili agli scarti di smaltatura*”;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata, di iscrivere la società REMIX Spa nel Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società REMIX Spa, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Vignola (MO), via Caselline n. 269, ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), via Brunelleschi n. 8, zona SIPRO, CF 03298940366 per la modifica sostanziale dell'attività di produzione di atomizzato per industrie ceramiche, autorizzata con AUA di cui all'atto DET-AMB-2018-1272 del 13/03/2018

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE
Rifiuti	Iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e smi	Arpae

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico di acque reflue assimilabili alle urbane e acque reflue industriali in pubblica fognatura (acque nere) è indicato con S1 nella planimetria allegato "A" al presente atto;

2. Lo scarico di acque reflue industriali, nel pozzetto di campionamento individuato nella planimetria allegato "A" al presente atto, deve rispettare i limiti di accettabilità, Allegato "B" al presente atto;
3. lo scarico S2 in pubblica fognatura (acque bianche), individuato nella planimetria allegato "A" al presente atto, consiste in uno scarico di troppo pieno;
4. lo scarico S3 nel fosso di guardia, individuato nella planimetria allegato "A" al presente atto, consiste in uno scarico di acque meteoriche;
5. Ogni modifica all'impianto di scarico o all'attività devono essere comunicate e/o approvate dagli enti preposti secondo le procedure previste dal regolamento di fognatura e dalle norme vigenti;
6. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
8. La Ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura;
9. A CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto qua-

le parte integrante sotto la voce allegato “C” e denominate **E1, E2, E3 ed E4**

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

2.a le emissioni E1, E2, E3 ed E4, sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni

EMISSIONI	E1 macinazione	E2 atomizzazione	E3 stoccaggio e carico camion	E4 atomizzazione
Portata (Nm ³ /h)	19.500	39.500	10.000	39.500
Durata (h)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	6	25	6	25

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	25	50	25
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	--	350	--	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO _x)	--	35	-	35
Fluoro (espresso come HF)	--	1	-	1
Piombo (espresso come Pb)	--	0,4	--	0,4
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Abbattitore a umido venturi	Filtro a maniche	Abbattitore a umido venturi

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3 ed E4** con periodicità almeno annuale.

4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPAE, annotando sul

registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

5. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “D”.

7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE, che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.

10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e ARPAE, che disporranno i provvedimenti necessari

C) IMPATTO ACUSTICO

1. l'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico.

D) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi potrà essere esercitata con riferimento alle Tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

7.3 Tipologia: Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti. EER: 101201 – 101208

7.3.3 Attività di recupero:

a) macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi (R5)

Quantitativi: t/anno 20.000, messa in riserva istantanea t. 330

12.6 Tipologia: fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acquose ed emissioni aeriformi da industria ceramica. EER: 080202 – 080203 – 101299 (scarti delle fasi lavorative pre cottura, esclusivamente riferibili agli scarti di smaltatura)

12.6.3 Attività di recupero:

b) recupero negli impasti ceramici (R5)

Quantitativi: t/anno 34.500, messa in riserva istantanea t. 250

e alle seguenti prescrizioni:

- 1) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
- 2) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno;
- 3) La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 4) **dovranno essere rispettati i limiti di emissioni in atmosfera e prescrizioni per le emissioni convogliate, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 1 suballegato 2 del DM 5/02/98 e smi;**
- 5) dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Determinazione n. 18192 del 9/10/2019 della Regione Emilia Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Sostenibilità Ambientale, di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), richiamata nelle premesse;

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'AUA DET-AMB-2018-1272 del 13/03/2018 adottata da Arpae SAC di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Comune di Ostellato, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Cadf Spa, e al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

per la Responsabile del Servizio SAC
l'Incaricato di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia
dott.ssa geol. Gabriella Dugoni
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.